

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014
159^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e per lo stesso dicastero il vice ministro Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il presidente **PALMA** chiede al relatore di esprimere il proprio parere sul complesso degli emendamenti accantonati, su quelli avanzati dal Governo e sui relativi subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Precisa, quindi, che il subemendamento 2.300/4 non potrà essere posto in votazione poiché la sua eventuale approvazione si porrebbe in antinomia con la deliberazione già effettuata in Commissione con la quale si è disposta la soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge. Per le stesse ragioni è da ritenersi precluso il subemendamento 2.300/5. L'emendamento 2.301(testo corretto)/1a è dichiarato inammissibile in quanto, di fatto, non costituisce modifica dell'emendamento 2.301 (testo corretto) cui si riferisce in apparenza, ma integra una nuova proposta di modifica del disegno di legge. Invita, da ultimo, il senatore Barani a ritirare il subemendamento 2.301(testo corretto)/11, e a riformulare l'emendamento 2.301(testo corretto)/10, in modo tale da consentire la votazione di tali due proposte; in caso contrario, sarà costretto a dichiararne l'inammissibilità.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), con riferimento agli emendamenti e ai subemendamenti riferiti all'articolo 2, avanza l'invito al ritiro di tutte le proposte modificative ad eccezione dell'emendamento 2.300, sul quale annuncia parere favorevole, dell'emendamento 2.301(testo corretto)/16 sul quale pure si esprime favorevolmente, dell'emendamento 2.301(testo corretto) sul quale si rimette alla Commissione. Annuncia, quindi, il ritiro dell'emendamento 2.1001. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, invita i proponenti al ritiro delle proposte emendative preannunciando che altrimenti - e ciò vale anche per il parere sugli emendamenti all'articolo 2 - il proprio parere sarà da ritenersi contrario. Tuttavia, dopo aver ritirato l'emendamento 5.0.1000, si esprime favorevolmente sull'emendamento 5.0.300, auspicando che vi si possa apportare una limitata modifica concernente il limite all'esecuzione della rivalsa che dovrebbe essere fissato in una misura non superiore al quinto dello stipendio netto.

Il ministro **ORLANDO** dopo aver dato conto della posizione dell'Esecutivo in ordine alla riforma della normativa in materia di responsabilità civile dei magistrati, con riguardo alle questioni dell'interpretazione e del *quantum* della rivalsa esprime parere favorevole sui subemendamenti

2.300/2 e 2.300/3, nonché sul subemendamento 2.301 (testo corretto)/13a. Il parere è invece contrario su tutte le restanti proposte subemendative relative al provvedimento.

La Commissione approva quindi gli identici subemendamenti 2.300/2 e 2.300/3.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 2.300/5, il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.300, rilevando l'eccessiva genericità della norma che si vorrebbe introdurre.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.300, esprimendo perplessità sulla decisione governativa di legittimare ogni discostamento, anche senza motivazione da parte del magistrato, dalla costante giurisprudenza della corte di legittimità.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) interviene sull'ordine dei lavori invitando il Presidente a sospendere i lavori in ragione dell'avvenuta apposizione della questione di fiducia nel corso dell'esame di altro provvedimento in Assemblea.

Il presidente **PALMA** (*FI-PdL XVII*) fa presente alla senatrice di aver ritenuto opportuno avviare i lavori della seduta già convocata per l'esame dei disegni di legge in titolo, in ragione, in primo luogo, dell'inserimento di tali provvedimenti nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Si tratta, inoltre, di proposte di legge sollecitate in varie sedi dall'Esecutivo data anche la pendenza di una procedura d'infrazione comunitaria. Precisa infine, che fino a questo momento da nessun componente dei Gruppi era stata avanzata l'esigenza di togliere la seduta. Tuttavia, tenuto conto dei rilievi della senatrice Mussini, ritiene opportuno interrompere i lavori, rinviandone la prosecuzione al termine delle operazioni di voto sulla questione di fiducia in Assemblea. Precisa, peraltro, che qualora non fosse possibile concludere l'esame nel corso della seduta notturna, la trattazione dei provvedimenti in titolo dovrà proseguire nei prossimi giorni in vista della calendarizzazione dei disegni di legge in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.300/1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 2.300 le parole: «Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo» sono sostituite dalle seguenti: »Salvi i casi di colpa grave previsti dal comma 3, nonché i casi di dolo,».

2.300/2

ALBERTINI

All'emendamento 2.300 dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «e comma 3-bis».

2.300/3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.300, al comma 1, dopo le parole: «dal comma 3» sono aggiunte le seguenti: «e 3-bis».

2.300/4

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.300, dopo le parole: «delle prove» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3, dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

2.300/5

ZIZZA

All'emendamento 2.300, dopo le parole: «delle prove» sono aggiunte in fine le seguenti: «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modifiche.»

2.300

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.301 testo corretto/1a

MUSSINI, DE CRISTOFARO, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 2.301 testo corretto sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

3. Costituiscono colpa grave:

- a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è stabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta stabilmente dagli atti del procedimento;
- d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione
- e) la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa e, in ogni caso, il grado di chiarezza e precisione delle disposizioni violate, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono solo in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, lettere b) e c).

2.301 testo corretto/1

ZIZZA

All'emendamento 2.301 testo corretto sopprimere il comma 2.

2.301 testo corretto/2

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile».

2.301 testo corretto/3

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 2.301, testo corretto, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. Costituisce colpa grave la negligenza inescusabile che determina:

a) la grave violazione della legge italiana o del diritto dell'Unione europea;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

c) il discostarsi, senza motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.».

2.301 testo corretto/4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;

e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.301 testo corretto/5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;

e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.301 testo corretto/6

SUSTA

All'emendamento 2.301 testo corretto, apportare le seguenti modificazioni :

sostituire il capoverso «comma 3.» con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la manifesta violazione della legge e del diritto dell'Unione europea determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.»

nella parte del conseguentemente, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere le parole da: «nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui» fino alla fine del periodo.

2.301 testo corretto/7

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sopprimere la parola: «manifesta».

Consequentemente, al capoverso «comma 3-bis» e al capoverso «Art. 7» sostituire la parola: «manifesta» con la seguente: «grave».

2.301 testo corretto/8

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2.301 testo corretto/9

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona, o la sua restrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».

2.301 testo corretto/10

BARANI

All'emendamento 2.301, testo corretto, al capoverso «comma 3», dopo le parole: «del fatto o delle prove.» sono aggiunte in fine le seguenti: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione. In caso di esito

positivo della visita di cui al periodo precedente, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».

2.301 testo corretto/11

BARANI

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «In tali casi, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».

2.301 testo corretto/12

ALBERTINI

All'emendamento 2.301, testo corretto, il capoverso «comma 3-bis», è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione, nonché del tenore letterale delle norme violate e dell'inescusabilità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta della legge si tiene conto altresì del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, alla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.301 testo corretto/13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto il capoverso «comma 3-bis» è sostituito dal seguente:

«3- bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la grave violazione della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce sempre colpa grave».

2.301 testo corretto/13a

GIOVANARDI

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», premettere le seguenti parole:

«Ferma restando il giudizio di responsabilità contabile di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 639,».

2.301 testo corretto/14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, in particolare,».

2.301 testo corretto/15

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», primo periodo, dopo la parola:

«inosservanza», sono inserite le seguenti: «, della mancanza di specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».

2.301 testo corretto/16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione della gravità della violazione di cui al comma 3, lettera a), si accerta:

a) per la legge italiana, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalle sezioni unite della Corte di cassazione;

b) per il diritto dell'Unione europea, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale di prima istanza o da qualsiasi altro organo dell'Unione che abbia carattere giurisdizionale. Costituisce in ogni caso diniego di giustizia, ai sensi dell'articolo 3, la mancata

osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.301 testo corretto/17

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis» secondo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».

2.301 testo corretto/18

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato"».

2.301 testo corretto/19

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Consequentemente, le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile», sono soppresse.

2.301 testo corretto/20

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».

2.301 testo corretto/21

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Consequentemente le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile» sono soppresse.

2.301 testo corretto/22

[ALBERTINI](#)

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «dolo o negligenza inescusabile» sono sostituite dalle seguenti: «dolo ovvero negligenza o imperizia inescusabili».

2.301 testo corretto/23

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».

2.301 testo corretto/24

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro

della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

2.301 testo corretto/25

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».

2.301 testo corretto/26

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 2, le parole: «In nessun caso» sono soppresse.

2.301 testo corretto/27

ZIZZA

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo».

2.301/ testo corretto

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".».

Consequentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Azione di rivalsa) – 1. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2,3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inexcusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inexcusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

Art. 5

5.0.300/1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di quattro annualità dello stipendio netto».

5.0.300/3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di tre annualità dello stipendio netto».

5.0.300/4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di due annualità dello stipendio netto».

5.0.300/5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di una annualità dello stipendio netto».

5.0.300/6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di quattro annualità dello stipendio netto».

5.0.300/7

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di tre annualità dello stipendio netto».

5.0.300/8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi

con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di due annualità dello stipendio netto».

5.0.300/9

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a quattro annualità dello stipendio netto».

5.0.300/10

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a tre annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/11

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a due annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad una annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di una annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a cinque annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/15**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN***All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/16**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN***All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/17**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN***All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/18**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN***All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ad una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/19**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN***All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/20**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN***All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo.».

L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/21

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/22

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/23

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/24

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/25

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/26**MUSSINI, DE CRISTOFARO, MAURIZIO ROMANI**

All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».

5.0.300/27**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN**

All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3», primo periodo, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «ai due terzi».

5.0.300/28**STEFANI, CENTINAIO**

All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3», secondo periodo, le parole: «superiore al terzo dello stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se dal fatto è derivato danno a più persone può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili fino alla metà dello stipendio netto».

5.0.300/29**CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN**

All'emendamento 5.0.300, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Presso il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura è istituito un Elenco comune informatizzato dei magistrati soccombenti alla misura di rivalsa contenente una succinta descrizione della stessa".».

5.0.300

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto".».

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014
160ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e per lo stesso dicastero il vice ministro Costa.

La seduta inizia alle ore 21,25.

IN SEDE REFERENTE

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente **PALMA** avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 2.300 pubblicato, insieme alle altre proposte emendative ancora da esaminare, in allegato al resoconto della seduta pomeridiana.

Il senatore **GIARRUSSO** (M5S) chiede chiarimenti in ordine ai limiti dell'attività di interpretazione, ai loro effetti rispetto all'attuazione della responsabilità civile dei magistrati. Dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.300, ritenendo che tale previsione normativa assicuri l'autonomia nell'esercizio della giurisdizione.

Il senatore **LUMIA** (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.300, le cui previsioni appaiono conformi ai principi costituzionali sulla giurisdizione sanciti, fra gli altri, dall'articolo 101, comma 2, della Costituzione.

Dopo una breve precisazione del senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), la Commissione approva l'emendamento 2.300.

Avendo il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritirato l'emendamento 2.1002 (testo 3), si devono considerare decaduti tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il presidente **PALMA** dichiara inammissibile il subemendamento 2.301 testo corretto/1a.

Dopo che il subemendamento 2.301 testo corretto/1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, la Commissione respinge il subemendamento 2.301 testo corretto/2.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira quindi il subemendamento 2.301 testo corretto/3.

Interviene quindi il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.301 testo corretto/4.

Il PRESIDENTE sollecita una riflessione sull'emendamento governativo 2.301 (testo corretto), con riguardo fra l'altro, alla rilevanza attribuita alla generica nozione di travisamento del fatto o delle prove ai fini della configurabilità della responsabilità del magistrato. Analoghe perplessità desta, a suo giudizio, la proposta emendativa concernente la responsabilità derivante dalla violazione manifesta della legge.

Il vice ministro COSTA ritiene che il provvedimento in esame non debba essere valutato tenendo conto dei principi ispiratori della legge del 1988. Rispetto alla legge Vassalli, la proposta governativa si basa su una sostanziale distinzione fra i profili di responsabilità dello Stato e quelli relativi alla responsabilità del magistrato.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) osserva come la giurisprudenza europea abbia messo in discussione l'impianto stesso della legge Vassalli. In questo quadro giudica positivamente la soluzione prospettata dal Governo con l'emendamento in esame.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 2.301 testo corretto/4.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.301 testo corretto/5.

Il presidente **PALMA** interviene sul subemendamento in esame, rilevando come esso, a differenza dell'emendamento governativo, mantenga l'esplicito riferimento ai provvedimenti privativi della libertà personale. Il subemendamento 2.301 testo corretto/5, posto ai voti, è quindi respinto.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore **GIOVANARDI** (*NCD*), il ministro ORLANDO osserva come i profili di responsabilità derivanti dall'emissione di provvedimenti privativi della libertà personale sono da ritenersi ricompresi nell'ampia previsione generale dell'emendamento governativo.

Con riguardo all'emendamento 2.301 testo corretto/6, a firma del senatore Susta, si apre un breve dibattito.

Il senatore **PAGLIARI** (*PD*) rileva che accennare al travisamento dei fatti oppure negare un elemento rilevante nell'ambito degli stessi presupposti fattuali del processo, oppure negarlo quando invece sussiste, integrano situazioni completamente diverse. Non a caso si tratta di categorie giuridiche alla base della differenza tra giurisdizione amministrativa generale di legittimità e quella estesa al merito. Per tale ragione ritiene che ci si possa limitare alla formulazione più netta e chiara e, già solo per questo, meno suscettibile di ambiguità interpretative.

Il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) ritiene che per il complesso dei subemendamenti riferiti alla proposta governativa si debba lasciare spazio a una chiarificazione in tema di violazione del diritto dell'Unione europea e della legge, intesa quest'ultima, come figura sintomatica che ricomprende il diritto nazionale. Per questo auspica che l'espressione che apre il comma 3 dell'articolo 2 della legge Vassalli, come riformulato in base all'emendamento governativo, possa essere modificata in modo da non lasciare spazio ad equivoci.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ritiene che il subemendamento 2.301 testo corretto/6 abbia il merito di formulare un'esplicita fattispecie di colpa grave dovuta all'emissione di un provvedimento concernente la libertà personale gravemente illegittimo. In proposito, ritiene che il testo potrebbe trovare ulteriori miglioramenti, ma sicuramente occorre si preveda un esplicito riferimento all'adozione di misure coercitive che determinano un'indebita privazione della libertà personale illegittimamente.

Il presidente [PALMA](#) rileva come, con riguardo al subemendamento 2.301 testo corretto/6, ma anche con riferimento ad alcune delle successive proposte subemendative, si vadano profilando tre distinte questioni problematiche: la prima concerne l'opportunità o meno di allargare i casi di colpa grave nella valutazione degli elementi di fatto dedotti nel processo; la seconda riguarda l'ipotesi di una migliore definizione della violazione di legge e delle norme dell'ordinamento europeo; la terza attiene alla eventualità di prevedere una forma specifica di responsabilità per l'adozione di provvedimenti illegittimi privativi della libertà personale. Su tali profili invita i commissari a pronunziarsi per facilitare l'esame e la votazione delle singole proposte subemendative.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che le rassicurazioni offerte dal Ministro circa l'omnicomprensività della fattispecie di responsabilità prevista nell'emendamento 2.301 (testo corretto), non possono fugare tutti i dubbi sull'esigenza di mantenere un esplicito riferimento ai provvedimenti coercitivi illegittimamente adottati dal magistrato. Anche sul problema della latitudine del profilo di colpa grave nell'accertamento dei fatti alla base del procedimento, ritiene che si potrebbe accogliere una formulazione più precisa e, al contempo, meno rigida.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), con riguardo al subemendamento 2.301 testo corretto/6, ritiene che l'accenno al fatto incontrastabilmente risultante dagli atti del procedimento, possa essere preso in considerazione per un'ipotesi di riformulazione dell'emendamento governativo cui si riferiscono tutte le proposte subemendative.

Il senatore [SUSTA](#) (*SCpI*) ritira, quindi, il subemendamento 2.301 testo corretto/6.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) provvede dunque a riformulare il subemendamento 2.301 testo corretto/7 allegato al resoconto, in modo tale che il testo provveda a sostituire il concetto di violazione manifesta della legge con quello di violazione grave.

Si apre, quindi, un ulteriore dibattito cui prendono parte i senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) e [LUMIA](#) (*PD*) e il vice ministro COSTA.

Il ministro ORLANDO prende la parola per rilevare come il dibattito lascia emergere continue e complesse questioni problematiche sulle quali appare talvolta arduo raggiungere un'intesa di massima. Precisa, poi, che l'emendamento 2.301 (testo corretto) costituisce già ora un punto di sintesi avanzato in cui si profila con chiarezza l'impostazione del Governo circa i criteri di definizione della responsabilità dello Stato verso il cittadino e quelli, in parte diversi, che caratterizzano l'attivabilità dell'azione di rivalsa nei riguardi del magistrato che ha cagionato il danno. Le questioni sollevate non paiono sinceramente dirimenti per giustificare ulteriori riformulazioni, nè stravolgimenti del quadro normativo che emerge dalla riscrittura dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988.

Il presidente [PALMA](#) auspica che i Gruppi chiariscano la loro intenzione sul prosieguo dei lavori. Infatti, la complessità delle questioni emerse è tale da indurre ad una riflessione supplementare,

con riguardo alla quale, dunque, occorre valutare tempi e modi per organizzare i lavori della Commissione.

Il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) osserva che i rilievi emersi nel corso del dibattito lo inducono ad offrire la massima disponibilità a proseguire l'esame nel corso di una seduta che potrebbe essere convocata già nella mattinata di domani, oppure in uno qualunque dei giorni seguenti.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) ritiene che le difficoltà nel prosieguo dell'esame sono dovute principalmente alla scelta del Governo di presentare prima un disegno di legge e poi persino ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge 1070, già in stato di esame avanzato. È noto, peraltro, che la Commissione ha dovuto attendere a lungo prima di poter tentare di definire l'esame dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati solo perché il Governo ha ripetutamente prospettato un ulteriore intervento legislativo, poi rivelatosi tardivo. A suo giudizio deve essere chiarito una volta per tutte che il lamentato ritardo rispetto alle procedure d'infrazione è da ascrivere proprio alle scelte operate dall'Esecutivo.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) rileva che, anche alla luce di quanto accaduto nel corso dei lavori odierni dell'Assemblea, il Governo dovrebbe prendere atto che i metodi di compressione del dibattito parlamentare conducono ad esiti assolutamente negativi. Quantomeno occorrerebbe che l'Esecutivo si assumesse la responsabilità di quanto accaduto nel corso di questa prima parte della legislatura in materia di responsabilità civile dei magistrati. Rammenta, da ultimo, che il Governo, paradossalmente, si è spinto persino a porre la questione di fiducia sulla reiezione di una norma volta ad introdurre la responsabilità civile dei magistrati nell'ambito del recente esame della legge europea per il 2014.

Il ministro **ORLANDO** precisa che il Governo si è assunto la responsabilità di introdurre norme volte a scongiurare gli esiti di una procedura di infrazione europea, al fine di rispettare l'impegno ad adottare, entro la fine del 2014, disposizioni volte ad adeguare la disciplina in vigore agli *standard* di protezione europei contro il danno derivante dall'attività degli appartenenti all'ordine giudiziario, anche per violazione del diritto dell'Unione europea. Alla luce di tale contesto e volendo tener fede agli impegni assunti, auspica che la Commissione si renda conto che ulteriori dilazioni non fanno altro che aumentare le possibilità di dover ricorrere ad un provvedimento d'urgenza che dispieghi immediati effetti nella materia in questione. Precisa di voler chiarire con onestà intellettuale e senza infingimenti che il Governo ha dimostrato e dimostra, anche in questa sede, di essere aperto al confronto parlamentare. Tuttavia, il dibattito in Commissione non può risolversi in un continuo proliferare di questioni interpretative.

Dopo che anche il senatore **LUMIA** (*PD*) ha dichiarato la disponibilità del proprio Gruppo a proseguire l'esame nel corso della giornata di domani e in quelle successive, il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) chiarisce che il proprio Gruppo di appartenenza non avanza preclusioni di sorta. Anzi, si dice a sua volta pronto a proseguire il dibattito nei prossimi giorni in vista della definizione di un testo rispetto al quale, tuttavia, sembra che le incertezze di redazione degli emendamenti facciano avanzare dubbi innanzitutto in seno alla maggioranza e nel relatore.

Il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) si dice anch'egli disponibile a proseguire l'esame in tempi certi, ma ritiene che la complessità della materia e la delicatezza delle scelte da adottare impongano di poter discutere in condizioni migliori di quelle che si riscontrano nel corso della serata odierna.

Il presidente **PALMA** offre ai Gruppi varie opportunità per procedere all'organizzazione dei lavori sui provvedimenti in titolo, ma chiarisce che non sembra avere alcun senso l'ipotesi di convocare la Commissione nella mattinata di domani. Risulta infatti chiaro che l'intesa tra i Gruppi di

maggioranza non può essere raggiunta vista l'ora in cui ci si troverebbe oggi a sospendere i lavori e l'articolata congerie di questioni sulle quali occorre procedere con la discussione e poi con le votazioni.

Dopo un breve scambio di opinioni cui prendono parte il senatore **LUMIA** (PD), il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e lo stesso presidente **PALMA**, il PRESIDENTE dispone la sospensione dei lavori per 40 minuti.

La seduta sospesa alle ore 23, riprende alle ore 23,40.

Ha la parola il ministro ORLANDO il quale, a nome del Governo, precisa di aver apportato una riformulazione all'emendamento 2.301 (testo corretto) che si fa carico di recepire alcuni degli elementi emersi nel corso del dibattito.

Il presidente **PALMA** dà lettura dell'emendamento 2.301 (testo 2) che viene pubblicato in allegato al resoconto. Precisa quindi che i subemendamenti riferiti alla pregressa formulazione della proposta governativa saranno da intendersi come riferiti al nuovo testo, ove siano con esso compatibili e saranno pubblicati in allegato. Preannuncia che la Presidenza si riserverà di valutarne di volta in volta l'ammissibilità e consentirà comunque ai proponenti la facoltà di apportare eventuali riformulazioni che risultassero necessarie per consentirne l'esame.

Prende atto la Commissione.

Si passa quindi al subemendamento 2.301 testo 2/7 a firma del senatore Caliendo.

Il PRESIDENTE ricorda che il testo dell'emendamento era stato riformulato dal proponente prima della sospensione e che ora verrà posto in votazione con riferimento al nuovo emendamento governativo 2.301 (testo 2).

Posto in votazione il subemendamento 2.301 testo 2/7 (testo 2) risulta respinto.

In esito ad un'ulteriore votazione risulta respinto altresì il subemendamento 2.301 testo 2/8, a prima firma della senatrice Stefani.

Si passa quindi al subemendamento 2.301 testo 2/9.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) interviene per chiarire che il testo si fa carico di introdurre un esplicito riferimento alla responsabilità civile per l'emissione di provvedimenti concernenti la libertà della persona. Auspica che tale testo possa trovare accoglimento, anche perchè la nuova formulazione dell'emendamento governativo non sembra aver risolto questo specifico problema, già peraltro puntualmente regolato dalla legge Vassalli.

Il senatore **BUCCARELLA** (M5S) precisa che la proposta emendativa potrebbe trovare largo consenso se si precisasse meglio l'ambito dei provvedimenti giurisdizionali suscettibili di creare autonomi profili di responsabilità. Si tratterebbe di ricomprendervi le misure di carattere cautelare di natura anche reale e non solo limitative della libertà personale.

Sul testo dell'emendamento si apre un ulteriore confronto in esito al quale il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) si dice disponibile a riformularne il testo in modo da accogliere il rilievo avanzato dal senatore Buccarella.

Il senatore **LUMIA** (PD) precisa che la seconda parte dell'emendamento dovrebbe essere senz'altro corretta poichè sembra introdurre una disciplina concernente la motivazione dei provvedimenti lesivi delle libertà dei singoli che non si ataglia all'impostazione generale del testo proposto dal Governo.

Il ministro **ORLANDO** alla luce delle risultanze del dibattito sul tema dell'emissione di provvedimenti di natura cautelare reale e personale, annuncia che il Governo si rimetterà alla decisione della Commissione.

Il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia che anch'egli si rimetterà alla volontà della Commissione.

Segue un'ulteriore interlocuzione del senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) che delinea la portata che avrebbe l'emendamento, se riformulato nel senso che sembra emergere dal dibattito.

Il presidente **PALMA** dà quindi lettura dell'ipotesi di riformulazione del subemendamento 2.301 testo 2/9 e chiarisce che anch'esso va inteso come riferito al nuovo testo dell'emendamento del Governo. Posto in votazione, il subemendamento 2.301 testo 2/9 risulta, quindi, approvato.

Segue quindi una accesa interlocuzione cui prendono parte il senatore **LUMIA** (PD), il senatore **LO GIUDICE** (PD), il senatore **GIARRUSSO** (M5S) e il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Il senatore **LUMIA** (PD), in particolare, pone in discussione la portata del testo che risulterebbe approvato, in quanto esso non corrisponde alle risultanze emerse nel corso del dibattito in Commissione, poichè reca una parte ulteriore di disciplina in punto di motivazione dei provvedimenti che sarebbe dovuta risultare soppressa.

Il ministro **ORLANDO** precisa che l'espressione del parere del Governo, con cui aveva inteso rimettersi alla volontà della Commissione, era relativa alla sola parte di testo che comprende l'espressa menzione dei provvedimenti cautelari personali e reali; lo troverebbe invece di avviso contrario il mantenimento dei requisiti e la disciplina delle carenze della motivazione, dettagliatamente previsti nella parte finale dell'emendamento a firma del senatore **Caliendo**, appena posto in votazione.

Segue un ulteriore, acceso scambio di vedute tra il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), il senatore **LUMIA** (PD), il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il senatore **LO GIUDICE** (PD) e il presidente **PALMA**.

Il presidente **PALMA**, preso atto della situazione di tensione venutasi a verificare, interviene per chiarire immediatamente quanto accaduto. Precisa, intanto, di aver dato lettura dell'emendamento nel testo riformulato e che la votazione seguitane, per quanto svoltasi in un clima di concitazione, aveva visto il largo prevalere dei voti favorevoli. Rileva, tuttavia, che parte dei componenti della Commissione sembra essersi espressa sulla proposta emendativa senza avere effettivamente contezza della sua portata normativa. Ribadito altresì che va dato quantomeno atto alla Presidenza di aver letto il testo della proposta emendativa prima di porla in votazione, rilevato che il Ministro aveva espresso il proprio parere prima che tale lettura avesse luogo e tenuto conto, infine, della complessità dei testi sottoposti all'esame della Commissione, dispone l'annullamento della votazione e la sua immediata rinnovazione ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento.

Il senatore **LUMIA** (PD) dà atto alla Presidenza di aver letto il testo inizialmente posto in votazione precisando, tuttavia, che la percezione della sua portata da parte di alcuni commissari, data anche la concitazione del momento, era parsa diversa.

Il senatore **GIARRUSSO** (M5S) ringrazia il Presidente per la decisione adottata e anch'egli evidenzia come la votazione si fosse svolta in condizioni tali da non consentire di cogliere l'esatta portata del testo su cui si era chiamati a deliberare.

Anche il senatore **CUCCA** (PD) si unisce all'apprezzamento per la decisione del Presidente e auspica che i lavori possano proseguire dando chiara lettura, e possibilmente offrendo anche una formulazione scritta, dei testi che vengono posti all'esame della Commissione.

Dopo che il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), primo firmatario del subemendamento 2.301 testo corretto/9, si è detto favorevole a recepire il testo che ad un ulteriore approfondimento sembra incontrare il favore della Commissione, il presidente **PALMA** dà lettura del subemendamento 2.301 testo 2/9 (testo 2) il quale, posto nuovamente in votazione, risulta approvato.

Si passa quindi al subemendamento 2.301 testo 2/10 (testo 2), il quale in assenza del senatore Barani viene fatto proprio, previa riformulazione dal senatore **MALAN** (FI-PdL XVII).

Sul testo interviene in dichiarazione di voto il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) il quale chiarisce che, al di là di alcune indiscrezioni di stampa del tutto infondate, secondo cui avrebbe egli stesso sottoscritto tale emendamento, il proprio orientamento di voto è nettamente contrario, anche dopo la riformulazione del testo che ne sopprime la seconda parte.

Il subemendamento 2.301 testo 2/10 (testo 2) viene ritirato dal senatore **MALAN** (FI-PdL XVII).

Il PRESIDENTE ricorda che il subemendamento 2.301 testo corretto/11 era stato ritirato dal proponente.

Risultano ritirati altresì i subemendamenti 2.301 testo 2/12 e 2.301 testo 2/13.

Il PRESIDENTE precisa che anche il subemendamento 2.301 testo corretto/13a deve intendersi riferito alla nuova riformulazione del testo governativo. Viene dunque rinominato ma non reca modifiche in termini di portata normativa.

Il senatore **LUMIA** (PD) rileva che il testo del subemendamento merita forse di essere sottoposto ad un'ulteriore valutazione e precisa che se ne potrà comunque tener conto in sede di esame in Assemblea anche nel caso in cui non venga approvato in Commissione.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno annunciato di volersi rimettere alla volontà della Commissione, ha la parola per un breve intervento il senatore **GIOVANARDI** (NCD) il quale ribadisce le ragioni della proposta emendativa. Il subemendamento 2.301(testo 2)/13a posto in votazione, risulta respinto.

Posto in votazione, anch'esso con riferimento al nuovo testo governativo, risulta altresì respinto il subemendamento 2.301 testo 2/14.

Viene quindi respinto anche il subemendamento 2.301 testo 2/15, mentre il subemendamento 2.301 testo 2/16 viene ritirato dal RELATORE.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso il proprio orientamento favorevole sul subemendamento 2.301 testo 2/17, questo, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione respinge, quindi, il subemendamento 2.301 testo 2/18 anch'esso come gli altri da riferirsi al testo riformulato dal Governo dell'emendamento 2.301.

La senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*) riformula, quindi, il subemendamento 2.301 testo corretto/19 in un nuovo testo e che non prevede più la soppressione dell'esplicito riferimento dell'articolo 7, comma 1, della legge Vassalli, al dolo e alla negligenza inescusabile.

Il PRESIDENTE annuncia, quindi, che il subemendamento 2.301 testo 2/19 (testo 2) e il successivo subemendamento 2.301 testo 2/20, assumono identica portata normativa e saranno posti in votazione congiuntamente.

Il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto annunciando il proprio orientamento favorevole sul testo dei due subemendamenti volti a ridurre il termine per l'esercizio dell'azione di rivalsa. Infatti, il termine biennale potrebbe costituire un logico contemperamento tra l'esigenza di attivazione del regresso verso il magistrato e l'opportunità di non lasciare troppo a lungo pendente in capo all'appartenente all'ordine giudiziario, un termine che potrebbe minarne la serenità di valutazione.

Anche il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) si dice favorevole ai subemendamenti 2.301 testo 2/19 (testo 2) e 2.301 testo 2/20; in effetti, si può riscontrare, nella durata biennale del termine per l'esercizio della rivalsa, un congruo temperamento, pur tenendo conto che rimangono impregiudicati taluni profili concernenti l'effettiva portata del periodo per l'esercizio del regresso di cui, tra l'altro, è ormai stabilita con chiarezza l'obbligatorietà.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) dichiara a sua volta di non muovere obiezioni a che il termine triennale possa essere corretto in due anni.

Il ministro **ORLANDO** chiarisce che il testo predisposto dal Governo rappresenta un contemperamento tra più esigenze sistematiche, specie tenendo presente che l'azione di rivalsa di cui all'articolo 7 della legge Vassalli è a chiare lettere prevista come obbligatoria. Rileva, tuttavia, che l'orientamento del Governo sulle due identiche proposte emendative sarà quello di rimettersi alle determinazioni della Commissione.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara anch'egli di rimettersi alla volontà della Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici subemendamenti 2.301 testo 2/19 (testo 2) e 2.301 testo 2/20, risultano approvati.

L'emendamento 2.301 testo 2/21 è pertanto dichiarato precluso.

Il subemendamento 2.301 testo 2/22, posto in votazione, risulta respinto.

Sono quindi ritirati i successivi subemendamenti 2.301 testo 2/23, 2.301 testo 2/24, mentre, in esito a distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.301 testo 2/25 e 2.301 testo 2/26.

Dopo che viene dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 2.301 testo 2/27, il PRESIDENTE annuncia che verrà posto in votazione l'emendamento 2.301 (testo 2) del Governo nella formulazione da ultimo presentata e comprensiva dei subemendamenti ad esso riferiti che sono risultati approvati. Precisa, altresì, che il testo dell'emendamento 2.301 (testo 2) sarà posto in votazione con il preciso riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in luogo dello "Stato", quale soggetto attivo chiamato ad esercitare la rivalsa. Ciò si rende necessario per poter accogliere, nella portata normativa dell'emendamento, gli effetti dell'approvazione dell'emendamento 5.0.100 già avvenuta nel corso di una precedente seduta.

Data quindi lettura dell'emendamento 2.301 (testo 2), questo risulta a sua volta approvato.

Risulta quindi precluso il successivo emendamento 2.112.

L'emendamento 5.0.1000 viene quindi ritirato dal relatore. Risultano pertanto decaduti i relativi subemendamenti.

Dopo che l'emendamento 5.0.101 è stato ritirato, la Commissione passa alla votazione dell'emendamento 5.0.300 e dei relativi subemendamenti.

Si apre quindi una discussione concernente il complesso delle proposte subemendative all'emendamento 5.0.300.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) precisa che le norme concernenti la misura della rivalsa e i suoi limiti devono essere orientate a garantire l'effettività dell'istituto della responsabilità civile. Ciò implica l'onere di considerarne la portata concreta sulle competenze stipendiali degli appartenenti all'ordine giudiziario, al fine di non rendere sterile il ricorso al regresso, ma anche di non impedire l'esercizio autonomo ed indipendente delle funzioni magistratuali. A tale orientamento sono riconducibili le proposte subemendative avanzate a sua propria firma.

Il presidente **PALMA** interviene per chiarire che tutte le proposte subemendative andrebbero affrontate tenendo presente che la specificità degli appartenenti all'ordine giudiziario non implica l'esclusione dei magistrati dal novero dei dipendenti pubblici cui si riferisce l'articolo 28 della Costituzione, ma ne caratterizza il ruolo e l'operato nell'ordinamento. Ma se tale ricostruzione è condivisa, allora non si può pensare che l'introduzione del limite di risarcibilità al terzo dello stipendio costituisca, in effetti, una sorta di bilanciamento compensativo sulle altre innovazioni introdotte nella legge Vassalli dal Governo che rischiano di rivelarsi, per così dire, morbide e deresponsabilizzanti.

Il ministro **ORLANDO** interviene per precisare che la *ratio* della modifica dell'articolo 8 della legge Vassalli in punto di misura della rivalsa non costituisce forma di compensazione alcuna rispetto ad altri interventi che possono essere interpretati, secondo il legittimo convincimento di alcuni, alla stregua di misure troppo tenui di attivazione della responsabilità civile dei magistrati. In realtà, la proposta governativa si caratterizza per la volontà di responsabilizzare, ma non certo di porre indirette minacce all'autonomia dei magistrati. Ritiene, anzi, che i riferimenti civilistici al limite del quinto delle competenze stipendiali nette possa essere derogato, non costituendo certo una norma di portata così generale da elidere la specialità e peculiarità del ruolo e delle funzioni della magistratura nell'ordinamento.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno confermato il loro orientamento contrario sulle proposte subemendative riferite all'emendamento 5.0.300, queste vengono tutte

ritirate ad eccezione dei subemendamenti 5.0.300/26 e 5.0.300/28, i quali, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Sull'emendamento 5.0.300 interviene per dichiarazione di voto il senatore **LUMIA** (PD), il quale annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul testo di riforma dell'articolo 8 della legge Vassalli. Auspica, tuttavia, che in sede di esame in Assemblea si possa prendere in considerazione senza alcun orientamento preconcepito l'ipotesi di modificare il riferimento al limite della misura della rivalsa da corrispondere in rate mensili dello stipendio netto dei magistrati.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 5.0.300 risulta approvato.

Il presidente **PALMA** precisa che occorre ora porre in votazione un emendamento volto a coordinare puntualmente una disposizione della legge Vassalli, certamente da sopprimere per via di altre modifiche, apportate nel corso dell'esame in Commissione, all'articolo 5 della legge n. 117 del 1988.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento Coord.1 allegato al resoconto.

Il presidente **PALMA**, prima di procedere alla votazione del mandato al relatore, precisa che il testo che eventualmente la Commissione potrà proporre all'Assemblea non tiene conto dei pareri della Commissione bilancio sul testo delle proposte emendative da ultimo presentate.

Inoltre, chiarisce che una volta conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea questi si dovrà intendere autorizzato dalla Commissione ad apportare ulteriori correzioni formali al testo che si rendessero necessarie.

Prende atto la Commissione.

Infine, non essendovi senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1070, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione e autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione orale.

Risultano pertanto assorbiti i connessi disegni di legge, nonché la petizione in titolo.

La seduta termina alle ore 01,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.301 testo 2/7 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), ai capoversi «comma 3» e «comma 3-bis», sostituire la parola: «manifesta» con la seguente: «grave».

2.301 testo 2/7

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), al capoverso «comma 3», sopprimere la parola: «manifesta».

Conseguentemente, al capoverso «comma 3-bis» e al capoverso «Art. 7» sostituire la parola: «manifesta» con la seguente: «grave».

2.301 testo 2/8

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 (testo 2), al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2.301 testo 2/9 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), al capoverso «comma 3», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione.».

2.301 testo 2/9

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), al capoverso «comma 3», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».

2.301 testo 2/10 (testo 2)

MALAN

All'emendamento 2.30 (testo 2), al capoverso «comma 3», dopo le parole: «del fatto o delle prove.» sono aggiunte in fine le seguenti: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione.».

2.301 testo 2/10

BARANI

All'emendamento 2.301(testo 2), al capoverso «comma 3», dopo le parole: «del fatto o delle prove.» sono aggiunte in fine le seguenti: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione. In caso di esito positivo della visita di cui al periodo precedente, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».

2.301 testo 2/12

ALBERTINI

All'emendamento 2.301(testo 2), il capoverso «comma 3-bis», è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione, nonché del tenore letterale delle norme violate e dell'inescusabilità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta della legge si tiene conto altresì del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, alla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.301 testo 2/13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), il capoverso «comma 3-bis» è sostituito dal seguente:

«3- bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la grave violazione della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce sempre colpa grave».

2.301 testo 2/13a

GIOVANARDI

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis», premettere le seguenti parole: «Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 639,».

2.301 testo 2/14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, in particolare,».

2.301 testo 2/15

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, dopo la parola: «inosservanza», sono inserite le seguenti: «, della mancanza di specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».

2.301 testo 2/16

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione della gravità della violazione di cui al comma 3, lettera a), si accerta:

a) per la legge italiana, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalle sezioni unite della Corte di cassazione;

b) per il diritto dell'Unione europea, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale di prima istanza o da qualsiasi altro organo dell'Unione che abbia carattere giurisdizionale. Costituisce in ogni caso diniego di giustizia, ai sensi dell'articolo 3, la mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.301 testo 2/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «comma 3-bis» secondo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».

2.301 testo 2/18

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato"».

2.301 testo 2/19 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

2.301 testo 2/19

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Conseguentemente, le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile», sono soppresse.

2.301 testo 2/20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».

2.301 testo 2/21

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Conseguentemente le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile» sono soppresse.

2.301 testo 2/22

ALBERTINI

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «dolo o negligenza inescusabile» sono sostituite dalle seguenti: «dolo ovvero negligenza o imperizia inescusabili».

2.301 testo 2/23

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».

2.301 testo 2/24

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

2.301 testo 2/25

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».

2.301 testo 2/26

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», comma 2, le parole: «In nessun caso» sono soppresse.

2.301 testo 2/27

ZIZZA

All'emendamento 2.301 (testo 2), capoverso «Art. 7», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo».

2.301 (testo 2)

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".».

Consequentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Azione di rivalsa) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei

casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-*bis*, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

Coord.1

La Commissione

Art. 3

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: ", entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5," sono soppresse».